



Coordinamento della
Conciliazione Forense

CREDITI DI IMPOSTA: DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO il 31.3.2025

Il D.M. del 1.8.2023, pubblicato il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.23, disciplina la misura e le modalità per il riconoscimento dei crediti di imposta per la mediazione previsti dall'art. 20 D.Lgs. 28/2010.

La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi **riconosciuto un credito di imposta** in caso abbia svolto la procedura di mediazione nelle seguenti misure:

- A. **Fino a € 600,00 sull'indennità pagata all'Organismo** in caso di **accordo** conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo).
- B. **Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale** in caso di **accordo** (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo) in caso di **mediazione obbligatoria o delegata**, nei limiti previsti dai parametri professionali.
- C. **Fino a € 518,00 sul contributo unificato** corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all'importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.

I crediti di cui alle lettere A) e B) sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a € 600,00 a parte per procedura; qualora si svolgano nell'arco di un anno più procedure, pari a un tetto massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Se sono formulate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata **un'unica domanda annuale**.

Le modalità per richiedere il riconoscimento dei crediti sono stabilite agli artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023.

La parte deve presentare una **domanda** che deve contenere una serie di dati espressamente autocertificati, tra cui: il numero d'ordine dell'Organismo di Mediazione, la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo, **la dichiarazione di valore, l'indicazione della materia ai fini statistici**.

Va, preliminarmente, scelta la tipologia di procedura per cui viene formulata l'istanza, opzionando una delle diverse voci: indennità di mediazione (ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.28/2010), mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010), mediazione demandata, negoziazione assistita e arbitraggio con lodo.

La domanda va presentata unicamente **tramite la piattaforma digitale ministeriale** per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, usando l'applicativo 'Istanza credito di imposta' all'interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIE almeno di livello due e CNS: <https://lsg.giustizia.it/>

Trattasi di una procedura guidata molto semplice, che può essere agevolmente eseguita seguendo i passaggi indicati, compilando i campi indicati.

La richiesta va presentata **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione** della procedura di mediazione, con indicazione della PEC su cui ricevere le comunicazioni (altrimenti esse vengono rese disponibili nell'area riservata).



Coordinamento della
Conciliazione Forense

Effettuate le verifiche sull'istanza del contribuente, il Ministero riconosce l'importo spettante e, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta spettante.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, **con modello F24**, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.



**Coordinamento della
Conciliazione Forense**

CREDITI DI IMPOSTA PER LE PARTI

Istruzioni operative





BENEFICI FISCALI

Credito di imposta per le parti

A- sull'indennità pagata all'Organismo fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta a metà se mancato accordo);

B- sulla parcella pagata all'avvocato fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta a metà se mancato accordo) nei limiti previsti dai parametri professionali se mediazione obbligatoria o delegata

C- sul contributo unificato corrisposto per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo fino alla concorrenza dell'importo versato entro i € 518,00





BENEFICI FISCALI



**il credito d'imposta A e B è
cumulabile fino all'importo di euro
600 per parte per procedura**



BENEFICI FISCALI



il credito d'imposta è cumulabile e utilizzabile fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche



CREDITO DI IMPOSTA
DM 1.8.2023
D.LGS. 28/2010
ART. 20 C. 4



Procedimenti conclusi tra il 1
gennaio e il 31 dicembre di ogni
anno



Domanda da presentare
entro il 31 marzo anno
successivo

Unica domanda annuale



Il Ministero entro il 30 aprile comunica al
beneficiario l'importo del credito di
imposta spettante

CREDITO DI IMPOSTA



Presentazione domanda
ESCLUSIVAMENTE
a mezzo piattaforma ministeriale accessibile
dal sito giustizia.it



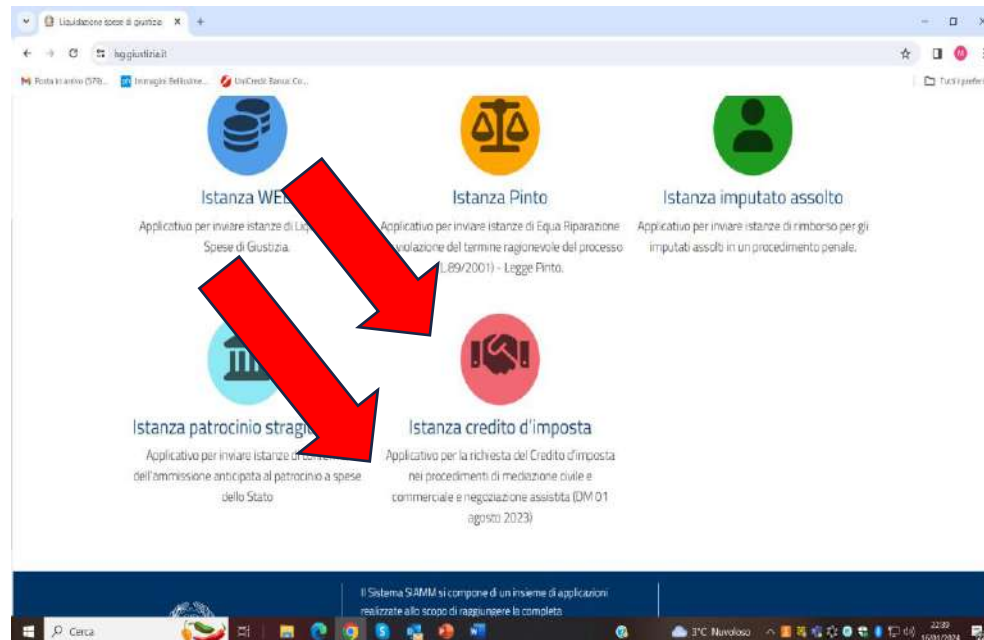
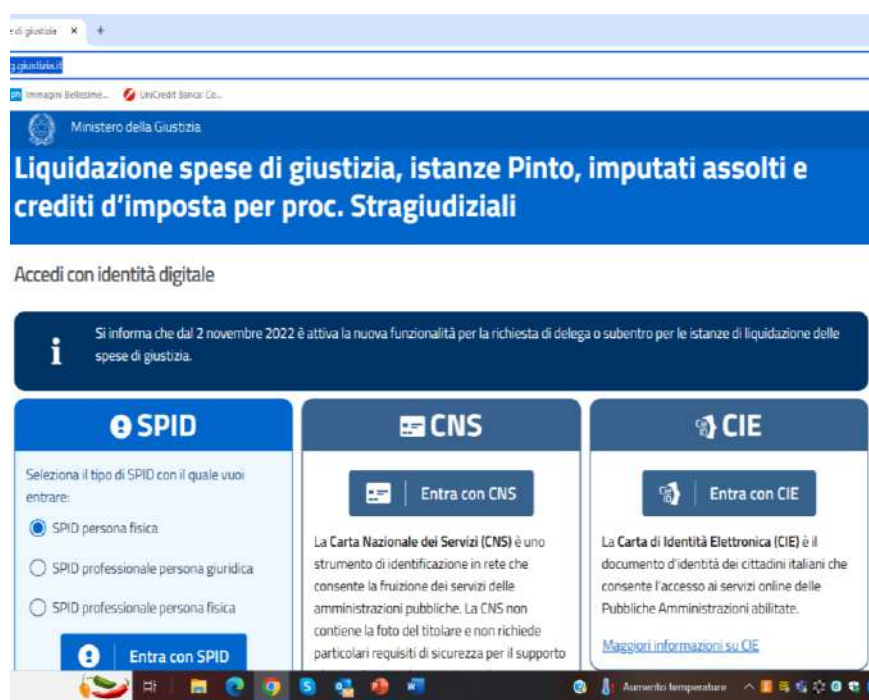
A pena di inammissibilità
art. 3 c. 1 DM 1.8.2023

Accesso attraverso identità digitale

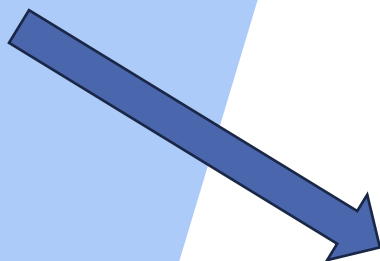


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

- La piattaforma digitale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta
- <https://lsg.giustizia.it/>
- La parte deve usare l'applicativo 'Istanza credito di imposta' all'interno del Portale ministeriale online
- Mediante **identificativo SPID**



MODALITÀ PER LA DOMANDA RELATIVA AI CREDITI IMPOSTA



<https://lsg.giustizia.it/>



Liquidazione spese di giustizia

lsg.giustizia.it

Posta in arrivo (579) Immagini Bellissime... UniCredit Banca: Co...

Tutti i preferiti

Ministero della Giustizia

Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Accedi con identità digitale

SPID

Seleziona il tipo di SPID con il quale vuoi entrare:

- ☒ SPID persona fisica
- ☐ SPID professionale persona giuridica
- ☐ SPID professionale persona fisica

[Entra con SPID](#)

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura

CNS

[Entra con CNS](#)

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. La CNS non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico. La completa corrispondenza informatica tra CNS e Carta d'Identità Elettronica (CIE) assicura l'interoperabilità tra le due carte.

CIE

[Entra con CIE](#)

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

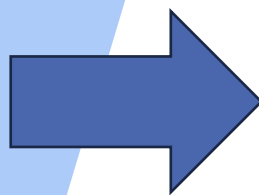
[Maggiori informazioni su CIE](#)

Cerca

Polline domani

22:50 11/03/2024

MODALITÀ PER LA DOMANDA RELATIVA AI CREDITI IMPOSTA



<https://lsg.giustizia.it/>



Browser window showing the SPID 2 login page for the Ministero della Giustizia.

Address bar: <https://lsg.giustizia.it/>

Page content:

- spid logo
- Poste ID NUOVO ABILITATO spid
- Richiesta di accesso SPID 2 da Ministero della Giustizia
- I seguenti dati stanno per essere inviati al fornitore dei servizi
- Codice identificativo
- Nome
- Cognome
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Sesso
- Codice fiscale
- Domicilio digitale
- Indirizzo di posta elettronica
- Buttons: NON ACCONSENTO, ACCONSENTO

Footer: Per consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE clicca qui

MODALITÀ PER LA DOMANDA RELATIVA AI CREDITI IMPOSTA PARTI

Liquidazione spese di giustizia

lsg.giustizia.it/istanza/incentivifiscali/nuova

Posta in arrivo (579)... Immagini Bellissime... UniCredit Banca Co...

SIAMM Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Ultimo accesso: 20/03/2024 ore 18:09:36

Dati anagrafici e fiscali Istanza credito d'imposta Mediazioni ODM Area informativa

Homepage / Istanza credito d'imposta / Nuova istanza

Nuova istanza credito d'imposta

Indicare il titolare dell'istanza

Per chi si inserisce l'istanza?

- ☐ Per se stesso
- ☐ Per una persona giuridica
- ☐ Per un Organismo di Mediazione

Annulla Precedi

Ministero della Giustizia

Il Sistema SIAMM si compone di un insieme di applicazioni realizzate allo scopo di raggiungere la completa informatizzazione degli uffici amministrativi del Ministero della Giustizia.



Per una persona fisica o per una persona giuridica



MODALITÀ PER LA DOMANDA RELATIVA AI CREDITI IMPOSTA



Scelta tipologia di procedura

- Mediazione - ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010
- Mediazione obbligatoria – nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs n.28/2010
- Mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del D.lgs n.28/2010
- Negoziazione assistita
- Arbitraggio con lodo

Modalità per la domanda relativi ai benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6)



- in caso di raggiungimento dell'accordo la domanda deve contenere:
 - a. il numero d'ordine dell'ODM
 - b. la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo
 - c. la dichiarazione di valore della lite
 - d. l'indicazione della materia ai fini statistici

- in caso di mancato raggiungimento dell'accordo:
 - 1. il numero del procedimento
 - 2. la data del verbale di mancato accordo
 - 3. l'indicazione della materia ai fini statistici

Modalità per la domanda relativi ai benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6)



Dati mediazione:

- Numero ordine ODM
- Nome ODM
- Numero identificativo procedimento registrato
- Data avvio mediazione
- Valore della lite
- Materia controversia
- È stato raggiunto un accordo?

Si

No

Modalità per la domanda relativi ai benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6)



Dati riconoscimento credito d'imposta

Fattura emessa da:

Numero fattura emessa

Importo fattura emessa

Data fattura emessa

Modalità di pagamento

Bonifico

Carta di credito/Bancomat

Assegno

Importo di pagamento

Data di pagamento

Estremi identificativi del pagamento effettuato



TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA, PEC E PLURALITÀ DI DOMANDE

- Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione va presentata la domanda
- Va indicata la **PEC** cui ricevere le comunicazioni altrimenti vengono rese disponibili nell'area riservata
- Se più richieste di riconoscimento di crediti va presentata unica domanda annuale
- I requisiti vanno autocertificati





RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA



Ministero della Giustizia

- Effettuate le verifiche sulla domanda, il Ministero riconosce l'importo spettante
- Entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda il Ministero comunica al richiedente l'importo del **credito di imposta spettante**
- il **credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24**, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate



CREDITO DI IMPOSTA DM 1.8.2023

Non vi è diritto al pagamento del credito
tramite rimborso (art. 11 comma 4)



- il credito può essere usato nella misura riconosciuta tramite F24
- F24 da generare dopo la ricezione della comunicazione del Ministero
- Credito F24 per importo non superiore a quello riconosciuto dal Ministero



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Istanza credito d'imposta - MANUALE UTENTE v.1.2